



COMUNE DI PETTINEO

PROV. DI MESSINA

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEI CIRCHI
EQUESTRI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE***



Art.1

Scopo del Regolamento

Il presente regolamento, che trae origine dal penultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni, ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi di divertimento, delle attività dello spettacolo viaggiante e similari strutture ludiche (quali, ad esempio, le strutture gonfiabili).

L'utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere acconsentito dall'Amministrazione previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.

L'installazione e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante sono subordinati al rilascio:

- da parte del responsabile dell'Ufficio concessione aree pubbliche, del provvedimento di concessione per l'occupazione dell'area interessata;
- da parte del Sindaco, nella qualità di autorità di pubblica sicurezza locale, della licenza temporanea per l'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2

Concessione delle aree

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi divertimento, delle singole attività dello spettacolo viaggiante e di altre similari strutture ludiche, gli interessati devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Pettineo - Ufficio concessione aree pubbliche. Le istanze devono essere presentate non prima di un anno dalla data di inizio della installazione e comunque almeno 30 giorni prima di tale data.

L'istanza deve indicare:

- a) le generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
- b) gli estremi della licenza permanente all'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato;

- e) la denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68;
- d) le misure esatte di ingombro dell'attrazione e delle strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza;
- e) la capienza complessiva dell'impianto riferita al numero di persone, ai fini delle verifiche di agibilità di cui agli artt.80, 141, 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.5.1940, n.635;
- f) le dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi, se si richiede un'area pubblica per lo stazionamento;
- g) il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione e di inizio e termine dell'attività;
- h) la presenza o meno di animali nell'attrazione.

Il provvedimento di concessione dell'area è adottato dal funzionario responsabile dell'Ufficio concessione aree pubbliche.-

Nel provvedimento di concessione dell'area, dovrà essere chiaramente specificato che l'effettivo esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico è comunque subordinato alla licenza temporanea di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., al cui rilascio il Sindaco potrà provvedere al verificarsi delle condizioni indicate nel successivo art.8.-

In caso di richiesta di utilizzo di aree private, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata sempre all'Ufficio concessione aree pubbliche, che attiverà il procedimento per verificare, attraverso l'Ufficio tecnico comunale e il Corpo di polizia municipale, la sussistenza delle condizioni indicate al 2° comma del precedente art. 1. Lo stesso Ufficio concessione aree pubbliche provvederà al rilascio della relativa autorizzazione, nel caso venga accertata la sussistenza delle condizioni predette.

Art.3

Documenti da allegare all'istanza

All'istanza vanno allegati:

- a) fotografia dell'attrazione (se diversa da quella della precedente richiesta);
- b) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- e) elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete, dei collaboratori, sia



- familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere il proprietario dell'attrazione.

La mancanza di uno dei requisiti suindicati, ovvero della documentazione prevista, l'incompletezza della stessa, la presentazione della domanda o della documentazione fuori termine comportano l'archiviazione della domanda.

Le domande contenenti condizioni o riserve non verranno prese in esame.

Art.4

Durata della concessione Individuazione delle aree

La durata della concessione non può superare i 30 giorni.

Qualora sia stata già avanzata richiesta per la concessione di un'area per l'installazione di un circo, l'area stessa non può venire assegnata ad altro complesso circense nei 45 giorni precedenti l'inizio dell'attività indicato nella prima richiesta.

Le aree pubbliche per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri sono quelle individuate dall'amministrazione con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art.9, 1° comma, della legge n.337/1968.

La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione. Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, dell'area, pena la revoca della concessione stessa.

Art.5

Domande concorrenti

Nel caso di domande presentate per ottenere la concessione di area in uno stesso periodo, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, tenuto conto dei termini indicati nel 1° comma del precedente art.2.

Nel caso di domande presentate nella stessa data, verrà formulata apposita graduatoria dall'Ufficio comunale per la concessione di aree pubbliche, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) l'anzianità di frequenza relativa alla installazione della medesima attrazione nel territorio del Comune di Pettineo (punti 2 per ogni anno di anzianità);
- b) la residenza in uno dei Comuni della Regione Siciliana (punti 0,1).

A parità di punteggio verrà data priorità a colui che risulta avere maggiore anzianità di

appartenenza alla categoria e che ne abbia fornito idonea certificazione.

Art.6

Modalità di esercizio

Con il provvedimento di concessione delle aree possono essere dettate eventuali prescrizioni circa l'orario e le modalità di esercizio delle attrazioni, l'uso di apparecchi sonori, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto di particolari norme igienico-sanitarie, ecc.

Ciascun concessionario dovrà, in ogni caso, provvedere a propria cura e spese e tramite servizi autorizzati, all'asporto dei rifiuti solidi con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie in materia.

Art.7

Tutela degli animali

Nel caso di attrazioni con animali, dovrà essere accertata, avvalendosi del competente servizio veterinario dell'A.U.S.L., l'idoneità dei ricoveri e la situazione generale degli animali stessi.

L'accertamento dovrà essere effettuato prima del rilascio della licenza temporanea per l'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. e al successivo art.8.

La procedura di accertamento è curata dal servizio comunale incaricato dell'espletamento degli adempimenti in materia di polizia amministrativa.

Art.8

Licenza temporanea ex art.69 T.U.L.P.S.

Il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area dovrà essere comunicato, da parte dell'Ufficio concessione aree pubbliche, al servizio comunale incaricato dell'espletamento degli adempimenti in materia di polizia amministrativa. -

Il servizio predetto predisporrà lo schema di licenza temporanea per l'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., da sottoporre alla firma del Sindaco. Il rilascio della licenza predetta è subordinata:

- Alla dichiarazione di agibilità della struttura installata sull'area concessa, rilasciata dagli organi competenti, ai sensi degli articoli 80, 141, 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,



approvato con R.D. 6.5.1940, n.635, e successive modifiche e integrazioni.

- Al parere favorevole rilasciato dal competente servizio veterinario dell'A.U.S.L., nel caso di attrazioni con animali, in relazione a quanto previsto dal precedente art.7.

Nel caso la capienza complessiva della struttura sia superiore a 200 persone, la procedura per l'acquisizione della dichiarazione di agibilità da parte delle competenti commissioni di vigilanza, è curata dal servizio comunale incaricato dell'espletamento degli adempimenti in materia di polizia amministrativa.

In caso di struttura con capienza complessiva uguale o inferiore a 200 persone, il titolare dell'attrazione dovrà presentare una relazione tecnica, redatta in conformità a quanto stabilito dal 2° comma del citato art. 141 del vigente regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., attestante la rispondenza della struttura installata sull'area data in concessione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art.9

Precarietà delle concessioni

L'occupazione dell'area pubblica concessa in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.

Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.

Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

Art. 10

Parchi divertimento permanenti

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare e conseguentemente consentire l'installazione di parchi divertimento di carattere permanente su aree private.

Possono essere altresì consentite installazioni permanenti, o stagionali su aree pubbliche, previo apposito provvedimento dell'amministrazione che ne individui il luogo e ne disciplini il periodo di permanenza.

Art. 11

Riconsegna delle aree

Il titolare della concessione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

In caso di modifica o alterazione dei luoghi i concessionari devono provvedere al loro ripristino prima della riconsegna.

In caso di inadempienza l'Ufficio concessione aree pubbliche farà eseguire i lavori a spese del concessionari, a norma di legge.

Art. 12

Tributi e cauzioni a carico del concessionario

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento dei tributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

E' facoltà dell'amministrazione comunale stabilire di volta in volta idonea ed adeguata cauzione o fideiussione, a garanzia di ogni eventuale danno che possa derivare dall'occupazione, a carico del concessionario da pagarsi, con le modalità stabilite dall'Amministrazione stessa, almeno sette giorni prima dell'installazione dell'attrazione.



INDICE

Art.1	Scopo del Regolamento
Art.2	Concessione delle aree
Art.3	Documentazione da allegare all'istanza
Art.4	Durata della concessione – individuazione delle aree
Art.5	Domande Concorrenti
Art.6	Modalità di esercizio
Art.7	Tutela degli animali
Art.8	Licenza temporanea ex art.69 T.U.L.P.S.
Art.9	Precarietà delle concessioni
Art.10	Parchi divertimento permanenti
Art. 11	Riconsegna delle Aree
Art. 12	Tributi e cauzioni a carico del concessionario